

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/5592346 – 349/5861737 - 081/7524136 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.camerapenaledinnapoli.it

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



**Ill.mo Sig. Presidente Coordinatore
Tribunale di Napoli
Sezione del Riesame**

Ill.mo Signor Presidente,

come a Lei certamente noto, i dispositivi pronunziati dal Tribunale del Riesame sono conoscibili dagli Avvocati solo il giorno successivo, previo accesso agli Uffici preposti.

Tutto ciò determina, sovente, che - in caso di provvedimenti favorevoli che dispongano la remissione in libertà del ricorrente - i difensori vengano a conoscenza dell'esito dell'udienza camerale in un momento successivo rispetto a quello in cui ne hanno conoscenza i propri assistiti.

In tal modo, per un verso risulta mortificata la funzione difensiva; e, per altro verso, resa oltremodo difficoltosa l'assistenza materiale di cui eventualmente necessita all'atto della scarcerazione il detenuto che, ad esempio, sia ristretto in un luogo diverso e distante da quello di residenza della propria famiglia.

Tale grave situazione potrebbe essere agevolmente superata mediante la comunicazione ai difensori, a mezzo PEC, dell'esito del ricorso.

Confidando nella Sua ben nota ed apprezzata sensibilità, si auspica un Suo prezioso intervento, al fine di adottare una soluzione condivisa della problematica evidenziata.

Colgo l'occasione per porgerLe,

Distinti saluti

Il Presidente

Avv. Attilio Belloni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Attilio Belloni', written over a faint, illegible stamp or background.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Riesame

Il Presidente Coordinatore,



Al sig. Presidente della Camera Penale degli Avvocati di Napoli
Avvocato Attilio Belloni

e per conoscenza:

al sig. Presidente del Tribunale di Napoli
dr. Ettore Ferrara

Oggetto: richiesta di comunicazione ai difensori, mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), dei dispositivi dei provvedimenti, depositati dal Tribunale del Riesame, con i quali sia stata disposta la *liberazione del ricorrente*.

Gent.mo sig. Presidente,

in riferimento alla Sua nota (priva di data) da Ella personalmente consegnata allo scrivente in data 19 gennaio 2015 (e che, in copia, allego alla presente affinché ne abbia conoscenza il Presidente del Tribunale), rappresento che, sulla base della normativa vigente, non è prevista la possibilità di comunicare ai difensori, con immediatezza ed utilizzando la PEC, i dispositivi dei provvedimenti indicati in oggetto. Tale ordine di idee è condiviso sia dai Presidenti delle altre Sezioni del Tribunale del Riesame che dal Magistrato delegato in ordine alle questioni relative alla disciplina in tema di cd. *notifiche telematiche*, che sono stati da me personalmente informati del contenuto della Sua richiesta.

Solo una modifica normativa della disposizione di cui all'art. 128 c.p.p. potrebbe, perciò, soddisfare le pur fondate esigenze che Ella ha indicato (in ordine, in specie, alla necessità di garantire, in concreto, anche per il tramite del difensore, l'assistenza della quale necessita il detenuto all'atto della sua scarcerazione).

Il presidio di Cancelleria, attivo, come Ella ben sa, ogni giorno sino a tarda ora, è investito degli adempimenti connessi al deposito dei provvedimenti ed alla urgente (talvolta complessa) esecuzione delle scarcerazioni ovvero degli altri provvedimenti con i quali vengano sostituite le misure cautelari con altre meno afflittive.

A far data dal giorno successivo le Cancellerie delle singole sezioni provvedono, quindi, ai successivi adempimenti previsti dall'art. 128 c.p.p. curando che l'avviso di deposito (che deve essere comunicato al P.M.) venga, in specie, notificato ai difensori ed ai soggetti cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Sicché, in forza degli argomenti brevemente indicati, non posso che disattendere la Sua cortese richiesta, auspicando, nel contempo, che alla questione possa essere in futuro data una soluzione in sede legislativa, con idonei accorgimenti (stante la nota penuria di risorse) anche sul fronte organizzativo.

Colgo l'occasione per salutarLa con cordialità.

Napoli, 22 gennaio 2015



IL CANCELLIERE
Amarco RUCCIO

Il Presidente
(dr. Vincenzo Lomonte)

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/5592346 – 349/5861737 – 081/7524136 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.camerapenedinapoli.it

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Ill.mo Sig. Presidente Coordinatore

Tribunale del Riesame di Napoli

Dott. Vincenzo Lomonte

Oggetto: richiesta comunicazione esito procedure di riesame ex artt. 309, 310 c.p.p. con scarcerazione del ricorrente

Ill.mo Signor Presidente,

faccio seguito alla Sua pregiata risposta del 22 gennaio 2015 (depositata in pari data) alla mia richiesta di immediata “comunicazione” al difensore dell’esito delle procedure disciplinate dagli artt. 309, 310 c.p.p. qualora ne consegua la scarcerazione del proprio assistito.

In primo luogo, intendo ringraziarLa per la sensibilità dimostrata, peraltro nota ed apprezzata da tutti i Colleghi, ritenendo fondata l’esigenza defensionale sottesa alla mia richiesta, che ha ritenuto, però, di non poter accogliere per mancanza di un precipuo addentellato normativo.

Sul punto, si rende utile un chiarimento sul reale intento perseguito dalla Camera Penale di Napoli con la richiesta in oggetto.

Non sfugge certo agli Avvocati che l'art. 128 c.p.p. – applicabile alle procedure *de libertate* ex artt. 309 e 310 c.p.p. in virtù del rinvio disposto dall'art. 309 co. 8 c.p.p. – non prevede l'incombente della “comunicazione” al difensore dell'esito della deliberazione assunta dal Tribunale del Riesame, prima e a prescindere dalla notificazione dell'avviso di deposito; notificazione che, peraltro, deve necessariamente essere postergata alla redazione della motivazione a cura del giudice estensore, normalmente differita rispetto al deposito del mero dispositivo.

La mia richiesta, tuttavia, non mirava ad ottenere l'osservanza di un precetto normativo, bensì, nell'ottica di una fruttuosa e auspicabile collaborazione tra gli operatori, a promuovere il varo di una prassi volta a perseguire un condivisibile obiettivo di tutela dei diritti minimi della persona colpita da misura cautelare inframuraria annullata o riformata *in melius* dal Tribunale del Riesame, come, peraltro, Ella ha voluto riconoscere espressamente nel Suo cortese riscontro citato in apertura.

D'altra parte, la mancanza di espliciti referenti normativi non è mai stata di ostacolo a “prassi virtuose”, come, a titolo di esempio, quella della sottoscrizione dei c.d. protocolli d'intesa per la organizzazione delle udienze innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello; all'ordine di trattazione dei processi nell'ambito dell'udienza dibattimentale secondo criteri ultronei rispetto a quelli di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p.

Ed è questa, Sig. Presidente, la ragione per la quale ci permettiamo di insistere nella richiesta.

D'altra parte, senza volerci arrogare valutazioni che certo non competono agli Avvocati, ci sembra che la richiesta di comunicare a mezzo PEC (o, volendo, a mezzo fax) l'esito della scarcerazione all'avvocato costituito nella procedura non sia incombente defatigante. Il personale di cancelleria impegnato negli adempimenti esecutivi potrebbe limitarsi a

inoltrare per conoscenza al difensore la comunicazione trasmessa, ai sensi dell'art. 98 disp. att. c.p.p., al Direttore dell'istituto carcerario, senza oneri "compilativi" ulteriori.

Del resto, non può ignorarsi la prassi invalsa di comunicare con immediatezza all'Ufficio del Pubblico Ministero il dispositivo delle ordinanze del Tribunale del Riesame che dichiarino la perdita di efficacia della misura cautelare per motivi formali (ai sensi dell'art. 309 co. 10 c.p.p.), cui sovente consegue l'emissione di un decreto di fermo *ex art.* 384 c.p.p. e la reiterazione del titolo custodiale. Anche in tal caso sembra corretto parlare di prassi, in mancanza di una disposizione normativa che imponga tale comunicazione a cura della Cancelleria del Tribunale del Riesame.

Ancora, per ritornare al disposto dell'art. 128 c.p.p. da Ella richiamato, ci sia consentito evidenziare, *incidenter tantum*, che esso impone il deposito della motivazione dell'ordinanza decisoria, laddove "differito", entro il termine massimo di cinque giorni. Ebbene, nonostante la Suprema Corte abbia in più occasioni ribadito la necessità che tale termine sia osservato, a prescindere dalla previsione di sanzioni processuali, è noto che esso sia spesso inosservato senza che da tale violazione vengano fatte discendere le conseguenze pure previste (cfr. Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, n. 11, in CED n. 210607; id., 17 aprile 1996, n. 7, in CED n. 205256).

In altre parole, se è diventata prassi la immediata comunicazione al P.M. delle ordinanze che dichiarino la perdita di efficacia delle misure cautelari per vizi formali, così come il deposito della motivazione oltre il termine previsto dall'art. 128 c.p.p., si converrà di certo che non possa reputarsi pretenziosa la richiesta in oggetto, tesa soltanto a tutelare un diritto all'assistenza materiale del detenuto scarcerato da un provvedimento del Tribunale del Riesame.

Inutile ribadire che l'esigenza manifestata è profondamente avvertita dalla classe penalistica che ci onoriamo di rappresentare.

Pertanto confidiamo che Ella voglia prendere in considerazione le più puntuali argomentazioni proposte in questa mia nuova nota.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti e ringraziarlaLa, in ogni caso, per la gradita attenzione che ha voluto riservare alla nostra proposta.

Napoli, lì 23 marzo 2015

Il Presidente

Avv. Attilio Belloni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Attilio Belloni', written over the typed name.